

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Finozzi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 maggio 2012, n. 7/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 maggio 2012, dove ha acquisito il n. 268 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 settembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, consigliere Gianpiero Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 ottobre 2014, n. 34.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

LE ASSOCIAZIONI PRO LOCO.

Le associazioni Pro Loco sono associazioni private senza scopo di lucro, che svolgono attività di interesse turistico, come prevedeva l'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, attualmente abrogato.

Nel Veneto sono operative circa cinquecento associazioni Pro Loco, con circa 70.000 volontari, che hanno saputo creare sinergie e collaborazioni tra di loro, nonché con altri enti del territorio, con l'intento di promuoverlo e valorizzarlo.

Le Pro Loco operano a livello comunale, ma l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) è articolata, a livello regionale del Veneto, in un Comitato regionale e in sette Comitati provinciali, quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco iscritte a tale Unione.

Il Comitato regionale del Veneto è la struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le associazioni Pro Loco del Veneto iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, oltre che nel campo di attività proprio di tutte le Pro Loco - ossia in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili - anche in quello dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle Pro Loco medesime.

Nel corso degli anni, le Pro Loco sono diventate degli interlocutori importanti tra i soggetti del comparto turistico, proprio perché sono capaci di attrarre non solo residenti, ma anche e sempre più turisti, grazie alla qualità degli eventi proposti e alla loro crescente professionalizzazione.

Nel 2011 le Pro loco aderenti all'UNPLI del Veneto hanno organizzato numerose manifestazioni dedicate alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, rievocazioni storiche, mostre d'arte e di fotografia, convegni e appuntamenti culturali, concerti e spettacoli folkloristici.

IL QUADRO NORMATIVO E LE FINALITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE.

La sopra ricordata legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, dedicava alle Pro Loco un'apposita sezione (titolo primo, capo primo, sezione quinta, articoli 9, 10 e 11), riconoscendone già il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale. Quella sezione è stata abrogata dalla legge regionale n. 11 del 2013 che alle Associazioni in questione dedica l'articolo 22. La citata norma, della quale la presente proposta di legge propone l'abrogazione, oltre a ribadire il riconoscimento dell'attività delle Pro Loco, attribuisce alle province la gestione degli albi provinciali delle associazioni.

Con il presente disegno di legge si intende ulteriormente e puntualmente riaffermare il ruolo delle Pro Loco e dunque:

- riconoscere la realtà di associazioni di volontariato delle Pro Loco, la cui attività e le cui iniziative di valorizzazione dell'offerta turistica e di promozione culturale del territorio trovano il sostegno della Regione stessa, concorrendo esse ai fini di preservazione e sviluppo delle risorse naturali e di patrimonio materiale ed immateriale che sono propri della Regione;
- ridefinire e disciplinare le relazioni delle Pro Loco con la Regione:
 - a) attraverso il riconoscimento dell'attività della loro più importante struttura associativa, l'UNPLI, nella sua articolazione in Comitato regionale del Veneto, ed il riconoscimento dell'attività, nell'ambito del territorio regionale, d'ogni organismo previsto dallo statuto dell'UNPLI (articolo 3);

- b) con la previsione di un unico Albo regionale invece degli attuali sette Albi provinciali (articolo 4);
- c) mediante la distinzione degli ambiti di attività, a seconda che siano esclusivamente locali (svolte dalle singole Pro Loco) o di livello regionale, provinciale o sovra comunale (effettuate tramite i Comitati regionale e provinciali dell'UNPLI o tramite i consorzi delle Pro Loco) e con il coerente ripensamento delle agevolazioni regionali in un'ottica più coordinata ed efficace, volta a promuovere accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI (articolo 7), a premiare le migliori pratiche e a riservare le agevolazioni regionali a qualificati programmi di attività di ambito regionale, provinciale o sovra comunale (articolo 8).

I SINGOLI ARTICOLI.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, si osserva quanto segue.

Il disegno di legge in primo luogo definisce le Pro Loco quali associazioni locali, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione del Veneto (articolo 1), che svolgono le loro attività nel territorio comunale in cui hanno sede, ma che possono, tramite i loro consorzi e previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti (o con i comuni coinvolti, se nei territori di questi non operano Pro Loco) realizzare progetti e interventi riguardanti il territorio di più comuni (articolo 2).

Con gli articoli 1 e 2, il progetto di legge precisa poi le finalità, il ruolo e le attività delle Pro Loco quali strumenti di base per la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio in cui hanno sede nonché di promozione dell'attività turistica locale.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento dell'attività dell'UNPLI, nella sua articolazione in Comitato regionale del Veneto, ed il riconoscimento dell'attività, nell'ambito del territorio regionale, d'ogni organismo previsto dallo statuto dell'UNPLI.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano l'istituzione dell'Albo regionale delle Pro Loco, i requisiti di iscrizione e le cause di cancellazione.

Con l'articolo 6 il disegno di legge indica i contenuti che lo statuto della Pro Loco debba presentare, ai fini dell'iscrizione all'albo regionale.

L'articolo 7 dispone che la Giunta regionale possa definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI, per lo svolgimento di qualificate attività, in particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale.

L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale disciplini i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi per qualificati programmi di attività provinciale (a favore dei Comitati provinciali dell'UNPLI) o sovra comunale (a favore delle Pro Loco interessate e dei Consorzi di Pro Loco), con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale.

La norma finanziaria relativa alle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 è all'articolo 9.

L'articolo 10 rimanda a provvedimento della Giunta regionale la definizione delle disposizioni integrative e attuative della legge.

L'articolo 11 abroga espressamente, in particolare, le norme della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, oggetto della presente novellazione.

Con l'articolo 12 si dispongono le procedure per il raccordo tra i soppressi Albi provinciali e il previsto Albo regionale e si danno disposizioni per la salvezza dei procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco che fossero in corso alla data di entrata in vigore della legge.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

“Art. 15 - Informazione e accoglienza turistica.

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale, che disciplina, sentita la competente commissione consiliare:

- a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
- b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;
- c) l'eventuale concessione di contributi;
- d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d).”.

4. Strutture di riferimento

Sezione Turismo